

Scritto da Michela Bramucci
Venerdì 16 Ottobre 2015 13:37 -

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 ottobre 2015, n. 41486 - Interventi manutentivi in quota e caduta dalla scala. Non assume valore equipollente alla valutazione dello specifico rischio contenuta nel POS l'esistenza di una semplice prassi operativa

- [Lavoratore e Comportamento Abnorme](#)
- [Macchina ed Attrezzatura di Lavoro](#)
- [Piano operativo di sicurezza](#)
- [Valutazione dei Rischi](#)

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 05/05/2015

Fatto

V.M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale nei suoi confronti il 16.07.2012 in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche, ha convertito la pena detentiva della reclusione nella corrispondente pena pecuniaria, revocando la sospensione condizionale della pena.

In particolare, la colpa specifica addebitata alla ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa "Zincature V.M.P. srl" e, quindi, di datrice di lavoro, è la violazione di cui agli artt. 17 co. 1 e 28 co 2 [d.lvo 81/2008](#), in quanto, omettendo l'adozione di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche di carattere strettamente valutativo dei rischi a

Scritto da Michela Bramucci
Venerdì 16 Ottobre 2015 13:37 -

cui sono esposti i lavoratori, contribuiva a cagionare al dipendente C.C.A. lesioni personali (consistite in trauma toracico e contusione gomito destro) a causa dell'infortunio al medesimo occorso all'interno della sede produttiva aziendale; costui, il giorno 3.03.2009, mentre era intento alle operazioni di manutenzione del condotto di aspirazione dell'impianto di decapaggio, collocato sulla sommità del capannone aziendale, perdeva l'equilibrio e rovinava sul coperchio della vasca cadendo dalla scala appoggiata sul predetto coperchio.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, riteneva affermarsi la penale responsabilità della V.M.P. ed al tal fine, preliminarmente, evidenziava che la delega in materia di sicurezza dalla medesima rilasciata a favore di A.R. aveva data posteriore a quella dell'infortunio"; in particolare, come emergeva dai documenti prodotti dal P.M., la delega, pur avente la data (non certa) del 7 gennaio 2009, venne depositata al registro delle imprese solo in data 23 marzo 2009 (e quindi in epoca posteriore all'infortunio); si osservava che era assolutamente pacifico che C.C.A. avesse raggiunto l'altezza di quattro- cinque metri salendo su una scala semplice (neppure a V rovesciata) appoggiata su superficie oleosa; altrettanto pacifica doveva considerarsi la circostanza che l'azienda Zincatura V.M.P. disponesse di un "ponte sviluppabile" o "trabattello telescopico"; la circostanza documentata dalla difesa, con produzione in data 18.4.2012, risultava riferita dalla stessa persona offesa: C.C.A. aveva infatti dichiarato di avere utilizzato occasionalmente un trabattello per " eseguire lavori di imbiancatura"; alla persona offesa, esaminata in data 8 febbraio 2012, non erano state esibite le fotografie del trabattello in quanto prodotte dalla difesa solo in data 18 aprile 2012.

La Corte d'appello adita dall'imputata, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado ha ritenuto infondati i motivi posti a base del gravame di merito circa la responsabilità colposa come ascritta.

La ricorrente ha rappresentato i seguenti motivi:

Primo motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltre che dagli atti emersi nel corso del procedimento, in relazione all'insussistenza di una prassi aziendale relativa alle corrette modalità di attuazione degli interventi manutentivi in quota ed in relazione all'interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dai signori M. Ai., R.A., R.L. e dalla persona offesa.

Secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello nell'impugnata sentenza, all'interno della Zincatura V.M.P. non esistevano disposizioni specifiche, conosciute da tutti i lavoratori, che avessero ad oggetto le corrette modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

I Giudici di secondo grado hanno affermato che il C.C.A. avrebbe ricevuto un preciso ordine da parte di uno dei suoi superiori al fine di effettuare la manutenzione del condotto di aspirazione fumi, senza interrompere la produzione, mediante l'utilizzo di una semplice scala poggiata, peraltro, su una superficie oleosa.

La Corte d'Appello ha fondato la propria convinzione dell'assenza di qualsivoglia prassi in ordine alle corrette modalità operative da adottarsi nel caso di specie, sulla base, da una parte, di un erroneo e del tutto immotivato giudizio circa l'attendibilità dei testi M.Ai. (Direttore di Stabilimento), R.A. (Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione) e R.L. (responsabile di produzione), e dall'altra, su di una interpretazione parziale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Si evidenzia che le predette persone hanno tutte affermato in modo inequivocabile l'esistenza di disposizioni specifiche aziendali aventi ad oggetto l'effettuazione di operazioni di manutenzioni in quota. Gli addetti alla manutenzione, tra cui il C.C.A., al fine di effettuare

Scritto da Michela Bramucci

Venerdì 16 Ottobre 2015 13:37 -

interventi sul condotto di aspirazione fumi avrebbero dovuto coordinarsi con il direttore di stabilimento (M.Ai.) ed il responsabile della sicurezza (R.A.) al fine di far valutare l'urgenza dell'intervento e la necessità di sospendere la produzione o di rinviare l'intervento il giorno successivo; una volta ricevuto l'ordine di procedere, avrebbero dovuto trasportare il trabattello telescopico nel capannone ove si trova il condotto di aspirazione, imbracarsi con le cinture di sicurezza e, quindi, salire sul trabattello ed, una volta raggiunto il carroponete, assicurare le misure di sicurezza al parapetto e sdraiarsi per procedere alla riparazione. Quanto alla specifica conoscenza da parte del C.C.A. della indicata prassi, l'M.Ai. ha chiaramente riferito in dibattimento in senso positivo, ed ha escluso categoricamente che il C.C.A. avesse ricevuto un ordine di operare in quota mediante una semplice scala a produzione attiva.

Quanto alla testimonianza del C.C.A., circa il mancato uso del trabattello, ha riferito di aver deciso di non utilizzarlo in ragione della tempistica e dell'entità del lavoro da fare di poco conto. Ha altresì precisato che il sabato precedente in riferimento ad un lavoro da effettuare in quota aveva utilizzato il trabattello. Dunque, non solo i testi hanno confermato la sussistenza di una prassi specifica per le lavorazioni in oggetto, ma è stata la stessa p.o. a ribadirlo affermando di non averla seguita per una sua autonoma decisione.

Si censura la motivazione della sentenza impugnata laddove si evidenzia l'inattendibilità dei testi indicati. In particolare, si è sostenuto che essa deriva dal fatto che trattasi di "soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda" in ragione dei ruoli dagli stessi ricoperti all'interno dell'azienda. Ma siffatto ragionamento si traduce in una irragionevole quanto illegittima presunzione di inattendibilità non essendo stato indicato alcun concreto elemento o specifica situazione di fatto che possa legittimare il sospetto circa la falsità di quanto dagli stessi dichiarato, né peraltro in sentenza sono state indicate con precisione le circostanze in ordine alle quali tali testimonianze dovrebbero essere in contrasto con la deposizione della persona offesa, la quale, invece, come già evidenziato, ha confermato l'esistenza della prassi aziendale descritta e non ha mai affermato di aver ricevuto l'ordine da parte dei propri superiori di procedere alla riparazione mediante una scala a produzione attiva.

Per altro, la Corte del merito, prima, ha affermato l'attendibilità del C.C.A., per poi ritenere irrilevante il fatto che il medesimo non abbia mai riferito di aver ricevuto una specifica richiesta di intervenire sul condotto di aspirazione fumi con modalità pericolose e comunque non corrette.

Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sostanziale conformità della condotta della persona offesa rispetto alle disposizioni aziendali. La Corte d'appello ha affermato che le modalità poste in essere dal C.C.A. per il riparare il condotto di aspirazione fossero "autorizzate sostanzialmente dal POS aziendale per tali caratteristiche di lavori in quota". Si censura l'affermazione perché non si comprende da quale elemento processuale sia stata tratta tale apodittica convinzione. Invero, dalla lettura delle disposizioni del POS relativamente a lavori da svolgersi in quota emerge che il lavoratore non le ha osservate ed ha deciso di agire in loro violazione.

Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40 . cod. pen., vizio di motivazione stante il comportamento abnorme ed imprevedibile della persona offesa, non tenuto in conto dalla Corte d'appello con mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia affermati dalla Corte di legittimità.

Si espone che la Corte di merito ha a lungo indugiato sul fatto che "data l'inesistenza di una previa valutazione dello specifico rischio connesso allo svolgimento delle operazioni di manutenzione, non assume valore equipollente l'esistenza di una semplice prassi operativa",

Scritto da Michela Bramucci

Venerdì 16 Ottobre 2015 13:37 -

dilungandosi sul valore della prassi e sull'impossibilità che le istruzioni verbali, divenute prassi operative, possano essere considerate equipollenti a disposizioni codificate, "lasciando sempre negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nell'esecuzione di esse (...), riconnessi alle caratteristiche non e prive di alcuna